



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [3280] Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine ovest - S.E. Redipuglia, procedura di VIA in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato 3652/2015 – Decreto VIA DM. 241 del 6 settembre 2016.

Procedimento Approvazione Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012 in ottemperanza alla prescrizione n.20 del DM 241/2016 del 06/09/2016.

ID Fascicolo 3452

Proponente Terna Rete Italia S.p.A.

Elenco allegati Parere CTVIA n. 2259 del 13/12/2016

✓ Resp. Sez.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2-OC
Data: 28/12/2016

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 29/12/2016

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha disposto la modifica dell’art. 20;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il D.M. 10 Agosto 2012, n. 161, “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il Decreto VIA DM. 241 del 6 settembre 2016, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto “*Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine ovest - S.E. Redipuglia, procedura di VIA in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato 3652/2015*”;

VISTA in particolare la prescrizione n. 20, che recita: “*Prima del riavvio dei lavori, il Proponente dovrà presentare al MATTM per l’approvazione il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 161/2012, relativo alle opere ancora da realizzare.*”

VISTA la nota n. TE/P20160005606 del 03.10.2016 con cui Terna Rete Italia S.p.A, ha presentato alla Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali l’istanza di approvazione del Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012, per le opere ancora da realizzare per il progetto “*Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine ovest - S.E. Redipuglia, procedura di VIA in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato 3652/2015*” in ottemperanza alla prescrizione n.20 del DM 241/2016 del 06/09/2016;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa con la nota sopracitata, acquisita al prot. 24134/DVA del 04.10.2016;

VISTA la nota n. 24657/DVA del 10 ottobre 2016 con la quale è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA la nota n. TE/P20160007172 del 12.12.2016 con cui Terna Rete Italia S.p.A ha comunicato, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 161/2012, la denominazione delle ditte esecutrici del Piano di Utilizzo e la durata del Piano di Utilizzo stesso ai sensi dell’art. 5, co. 6 del D.M. 161/2012, pari a due anni a partire dall’apertura dei cantieri.

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS sul Piano di Utilizzo Terre presentato, n. 2259 del 13 dicembre 2016, costituito da n. 12 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS ha ritenuto che *“il Piano di Utilizzo relativo alle opere ancora da realizzare del progetto “Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia ed opere connesse” possa essere approvato a condizione che durante l’esecuzione dei lavori vengano seguite in maniera puntuale tutte le indicazioni presenti nel Piano e che vengano altresì ottemperate le seguenti prescrizioni”*

APPROVA

ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, il Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo relativo al progetto *“opere ancora da realizzare per il progetto “Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine ovest - S.E. Redipuglia, procedura di VIA in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato 3652/2015”*, con le prescrizioni di cui al seguente art. 1.

DETERMINA

l’ottemperanza della prescrizione n.20 del DM 241/2016 del 06/09/2016, relativo al progetto *Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine ovest - S.E. Redipuglia, procedura di VIA in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato 3652/2015”*.

Art. 1 (Quadro prescrittivo)

In corso d’opera - durante l’esecuzione dei lavori

1. Il Piano di Utilizzo ha una durata ricompresa all’interno di quella complessiva prevista per le attività oggetto del Piano stesso, ovvero due anni a partire dall’apertura dei cantieri, di cui si dovrà dare comunicazione all’ARPA FVG. Oltre tale termine il Piano cesserà di avere effetto.
2. Dovrà essere predisposto, in contraddittorio con l’ARPA FVG, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.M. 161/2012, il piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere per i terreni scavati in relazione alla loro specifica destinazione d’uso (colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) e, di conseguenza, determinare i volumi da scavo da considerare quale sottoprodotto.
3. Dovranno essere ri-caratterizzati tutti i volumi di scavo per la realizzazione degli interventi previsti. Tutti i volumi di materiali di scavo destinati al riutilizzo dovranno avere valori di concentrazione degli inquinanti inferiori alle CSC delle corrispondenti specifiche destinazioni d’uso indicate nelle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero ai nuovi limiti definiti dal Piano di Accertamento di cui alla precedente prescrizione.
4. Le caratterizzazioni durante l’esecuzione dell’opera dovranno essere condotte in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in una delle modalità indicate all’Allegato 8 parte A del D.M. 161/2012 su cumuli all’interno di opportune aree di

caratterizzazione, direttamente sull'area di scavo.

5. Dovrà essere definita una procedura per consentire che ciascun volume di terre sia indentificato e caratterizzato nelle fasi di produzione, trasporto, deposito ed utilizzo.
6. L'avvenuto utilizzo del materiale scavato dovrà essere attestato mediante la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) in conformità all'Allegato 7 del D.M. 161/2012;
7. La documentazione che accompagna il trasporto del materiale da scavo dovrà essere predisposta dall'esecutore nella fase di corso d'opera secondo le indicazioni dell'Allegato 6 del D.M. 161/2012.
8. I materiali che si originano dalle attività di realizzazione delle opere, non ricompresi nella fattispecie dei materiali da scavo sottoprodotti, dovranno rientrare in un piano di gestione dei rifiuti secondo l'art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
9. Nel caso in cui il risultato della caratterizzazione dei rifiuti attribuisca ai materiali escavati caratteristiche di pericolosità, dovrà essere fornita la documentazione che attesta l'idoneità dell'impianto a cui saranno interamente conferiti.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza della prescrizione riportate all'art. 1, si provvederà, con oneri a carico del Proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Prescrizioni: 1; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA (durante l'esecuzione dei lavori);

Ente Vigilante: ARPA Friuli Venezia Giulia;

Art. 3 (Disposizioni finali)

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 10 agosto 2016, n. 161, si dispone che la validità del Piano è di 2 anni a partire dall'inizio dei lavori di produzione dei materiali di scavo, che deve comunque avvenire entro due anni dalla data di presentazione del Piano di Utilizzo (salvo proroghe), dandone comunicazione alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 10 agosto 2016, n. 161, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) corredata dalla documentazione completa in conformità con l'allegato 7.

Il presente provvedimento è notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 10 agosto 2016, n. 161, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento è notificato all'ARPA Friuli Venezia Giulia ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto dall'allegato 8, parte B, del D.M. 10 agosto 2016, n. 161.

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terreroce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce REV1.pdf>) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al Sito di produzione, al Sito di Deposito intermedio e al Sito di Destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)